REGOLAMENTO (CEE) N. 2353/74 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 1974

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai maglioni e pullovers della sottovoce doganale n. 60.05 A I originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3505/73 del Consiglio, del 18 dicembre 1973

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3505/73 del Consiglio, del 18 dicembre 1973, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti tessili e calzature originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti tessili, entro il limite di un massimale comunitario pari al 150 % dell'importo risultante dalla somma, da un lato, delle importazioni, in tonnellate, dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi menzionati all'allegato B, del regolamento stesso, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % delle importazioni in tonnellate nel 1970, provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi ; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale suddetto ;

considerando che per i maglioni e pullovers della sottovoce doganale n. 60.05 A I e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 2 tonnellate ; che alla data dell'11 settembre 1974 le importazioni nella Comunità di detti prodotti originari dei paesi beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3505/73 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 17 settembre 1974 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3505/73 del Consiglio, del 18 dicembre 1973, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : I. Maglioni e pullovers, contenenti almeno il 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 358 del 28. 12. 1973, pag. 84.